

C. P. (cc1)  
N° 1/24



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Busto Arsizio  
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi

Presidente

Dott. Nicolò Grimaudo

Giudice

Dott. Milton D'Ambra

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unico portante R.G. 165/2023 P.U.

**PROMOSSO DA**

**ARIOLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, [05757800965], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a Gerenzano, Via G.P. Clerici n. 2 e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. degli Avv.ti DANIELE LUCIANO PORTINARO ed ELENA CASTAGNOLI che la rappresentano e difendono come da procura alle liti allegata al ricorso.

**Svolgimento del processo**

1. Con ricorso depositato in data 28 novembre 2023, la società ricorrente, deducendo lo stato di insolvenza, ha proposto ai creditori un concordato preventivo ai sensi dell'art. 84 c.c.i.i., co. 4, c.c.i.i., avente natura liquidatoria con attribuzione delle attività ad un assunto, presentando il piano di cui all'art. 85 c.c.i.i. corredato dalla Relazione di attestazione della Dott.ssa Maria Cristina CAPRIOLI, professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. o), c.c.i.i., unitamente alla documentazione di cui all'art. 39 c.c.i.i.

2. Contestualmente alla proposta di concordato ai creditori, la società ha, altresì, proposto il pagamento, parziale e dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, proponendo la transazione su crediti fiscali e tributari ai sensi dell'art. 88 c.c.i.i.

3. Con decreto del 24 gennaio 2024 pubblicato il 29 gennaio 2024 è stata dichiarata l'apertura della procedura, con conferma del Dott. Alessio BIANCHI nella qualità di Commissario giudiziale e fissazione del periodo dal 22 aprile 2024 al 5 maggio 2024 per l'espressione del voto da parte dei creditori. La società ricorrente ha adempiuto al versamento tempestivo del fondo spese determinato, come previsto dall'art. 47, co. 1, lett. d), c.c.i.i.

4. Il Commissario giudiziale ha tempestivamente depositato in data 7 marzo 2024 la Relazione di cui all'art. 105 c.c.i.i., redigendo l'inventario del patrimonio della società ricorrente unitamente alla Relazione particolareggiata, esponendo le cause del dissesto, la





condotta della debitrice, la proposta di concordato e le garanzie offerte ai creditori, illustrando altresì le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, potrebbero essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie.

5. In vista del voto, il Commissario ha tempestivamente trasmesso in data 2-5 aprile 2024 ai creditori la comunicazione con la quale ha loro illustrato, ai sensi dell'art. 107, co. 3, c.c.i.i., la Relazione particolareggiata e la proposta definitiva di concordato, allegando l'Elenco dei creditori legittimati al voto con l'indicazione dell'ammontare per cui ciascuno di loro veniva ammesso.

6. In assenza di osservazioni o contestazioni nel termine di cui all'art. 107, co. 4, c.c.i.i., il Commissario giudiziale ha, quindi, depositato la Relazione definitiva di cui all'art. 107, co. 6, in data 12 aprile 2024 e provveduto a comunicarla ai creditori, alla società ricorrente e agli altri interessati nel termine di sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

7. Esperite le operazioni di voto, con Relazione depositata in data 6 maggio 2024 ai sensi dell'art. 110, co. 1, c.c.i.i. il Commissario giudiziale rappresentava l'approvazione della proposta di concordato con le maggioranze di cui all'art. 109 c.c.i.i.

8. Con decreto reso in data 8 maggio 2024 pubblicato il 15 maggio 2024, venivano convocate all'udienza del 25 giugno 2024 le parti ed il Commissario giudiziale, assegnando ai creditori e qualunque altro interessato termine perentorio fino a dieci giorni per la proposizione di eventuali osservazioni, al Commissario giudiziale termine di cinque giorni prima per il deposito del Parere motivato di cui all'art. 48, co. 2, c.c.i.i. e alla società ricorrente termine fino a due giorni prima per il deposito di eventuali memorie.

9. Non sono state proposte opposizioni.

10. Nel termine assegnato il Commissario giudiziale ha depositato il Parere motivato con cui ha espresso giudizio positivo sull'idoneità della proposta ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori concordatari, confermando la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

11. Il decreto di comparizione è stato regolarmente notificato a tutti i creditori ed è stato iscritto nel Registro delle imprese in data 15 maggio 2024.

12. La società ricorrente alla fissata udienza ha insistito per l'omologazione della proposta di concordato.

### Motivi della decisione

1. Va, preliminarmente, confermata, anche sulla base anche della Relazione commissariale di cui all'art. 105 c.c.i.i. e del Parere motivato di cui all'art. 47, co. 2, c.c.i.i., il positivo giudizio, già espresso con il decreto di ammissione alla procedura concordataria, sulla regolarità della procedura (art. 112, co. 1, lett. a), c.c.i.i.), con riferimento alla sussistenza ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. di giurisdizione e competenza, sulla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale in capo alla società ricorrente, sul superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i. e sulla presenza di una conclamata situazione d'insolvenza ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), c.c.i.i. Al piano sono stati allegati i documenti di cui all'art. 39, co. 1 e 3, c.c.i.i. e la proposta è stata sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza sociale dell'ente (art. 120-bis, co. 1, c.c.i.i.).

1.1. Il concordato proposto può qualificarsi alla stregua di *concordato liquidatorio con assuntore*, fondato sui seguenti presupposti:

- il *valore di liquidazione* (€ 2.101.147,00), composto dall'acquisizione delle disponibilità liquide (€ 2.147,00), dalla liquidazione dei beni mobili (€ 44.500,00 + € 25.000,00 + € 200.000,00 per macchinari e attrezzature, automezzi e giacenze di magazzino), immobili (€ 1.300.000,00) ed immateriali (€ 120.000,00 per diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno; € 310.000,00 per marchi), nonché dal realizzo dei crediti vantati dalla società (€





550.000,00 per crediti risarcitori derivanti da due contenziosi avviati dalla società avanti la Sezione Imprese per concorrenza sleale; € 100.000,00 per crediti indennitari di natura assicurativa), consentirebbe l'estinzione solo parziale del credito di natura prededucibile vantato dalla VITRUVIAN INVESTMENT AG per complessivi € 4.249.800,00 (fideiussore escusso da ITALFONDIARIO S.P.A. che aveva erogato finanziamenti di cui all'art. 182-*quater* L. Fall. in esecuzione del decreto di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti reso da questo Tribunale in data 10 febbraio 2021);

- l'intervento di un assuntore, individuato nella società INVESTIMENTI INDUSTRIALI ITALIA 01 S.R.L. (doc. 1 e 2 Proposta e Piano), che assumerà l'attivo ed il passivo della società, garantendo un ulteriore apporto di risorse esterne in misura pari al 10% del valore dell'attivo, offre all'attivo concordatario complessivi € 2.861.597,00, di cui € 1.100.000,00 già versati sull'*escrow account* costituito presso il Notaio Marco Stra (doc. 12 Proposta e Piano), di cui € 72.500,00 per credito i.v.a. generato dal pagamento delle spese prededucibili, quale *valore eccedente la liquidazione*; è previsto che il *valore eccedente la liquidazione* è da destinare ai creditori concordatari che non sarebbero soddisfatti in caso di liquidazione giudiziale, vale a dire tutti i creditori diversi da VITRUVIAN e dal socio CARMELO ZOCCO, mentre questi ultimi vengono soddisfatti sul *valore di liquidazione* direttamente dall'assuntore (che subentra nella titolarità del patrimonio e nei rapporti pendenti della ricorrente), secondo quanto previsto dagli accordi di accollo liberatorio da questi già sottoscritti direttamente con l'assuntore (doc. 9 e 10 Proposta e Piano).

1.2. Il piano prevede, quindi, la suddivisione nelle seguenti classi:

- **Classe 1 VITRUVIAN:** soddisfazione del credito prededucibile *ex art. 182-*quater* L. Fall.* per € 1.549.503 oltre *earn out* come previsto nell'accordo di accollo liberatorio (eventuale pagamento integrativo nel caso di realizzo, entro cinque anni, di extra profitti dalla valorizzazione dell'attivo assunto);
- **Classe 2 DEBITO TRIBUTARIO:** soddisfazione in misura pari al 20% dei debiti verso l'Agenzia delle Entrate per un totale di € 41.550;
- **Classe 3 ALTRI CREDITORI:** soddisfazione in misura pari al 20% di tutti gli altri creditori non ricompresi nelle classi precedenti per un totale di € 400.625;
- **Classe 4 CARMELO ZOCCO:** soddisfazione in misura pari al 50% dei crediti dallo stesso vantati a seguito di pagamento e conseguente surrogazione nei soli crediti assistiti da privilegio *ex art. 2751-bis n. 1 c.c.*, per € 111.816, oltre *earn out* come previsto nell'accordo di accollo liberatorio (eventuale pagamento integrativo nel caso di realizzo, entro cinque anni, di extra profitti dalla valorizzazione dell'attivo assunto); nessuna soddisfazione viene prevista con riferimento agli ulteriori crediti vantati dal socio CARMELO ZOCCO.

1.3. La Proposta prevede pagamenti così strutturati:

- pagamento integrale delle spese di procedura, entro 120 giorni dalla definitività della sentenza di omologazione;
- pagamento integrale dei lavoratori dipendenti assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-*bis*, n. 1, c.c., entro 120 giorni dalla definitività della sentenza di omologazione;
- pagamento parziale nella misura del 20% dei creditori chirografari *ab origine* e di quelli privilegiati degradati al chirografo per effetto dell'incapienza dell'attivo, entro 180 giorni dalla definitività della sentenza di omologazione;
- pagamento parziale nella misura del 36,46% del credito prededucibile vantato da VITRUVIAN, mediante accollo con effetti liberatori per la società proponente;
- pagamento parziale nella misura del 50% del creditore privilegiato ai sensi dell'art. 2751-*bis* n. 1 c.c. in surroga CARMELO ZOCCO, mediante accollo con effetti liberatori per la società proponente.





2. Va confermata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta di concordato (art. 112, co. 1, lett. c), c.c.i.i.) e della fattibilità del piano (art. 112, co. 1, lett. f), c.c.i.i.), quale “*non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati*” (art. 47, co. 1, lett. a), c.c.i.i.), anch’essa già valutata in sede di dichiarazione di apertura della procedura concordataria alla luce di un primo esame di completezza e congruità argomentative della Relazione del professionista attestatore, la quale ha trovato una conferma nell’analisi compiuta dal Commissario giudiziale nella Relazione di cui all’art. 105 c.c.i.i., anche con riferimento alle regole distributive fissate dall’art. 84, co. 5-7, c.c.i.i.; invero, come rilevato dal Commissario giudiziale:

- il pagamento delle spese di procedura stimate in € 404.000,00, dei lavoratori dipendenti per € 164.104,00 e di tutti gli altri creditori di cui alle Classi 2 e 3 per € (41.550,00 + 400.626,00) da soddisfare sul c.d. *valore eccedente di liquidazione*, previsti a 120 o 180 giorni dalla definitività della sentenza di omologa e pari a complessivi € 1.010.209,00 sono già stati costituiti in deposito fiduciario mediante versamento sull’*escrow account* in data 27 novembre 2023;

- il Commissario ha ritenuto congrua la stima degli *assets* aziendali oggetto di assunzione, anche avvalendosi della Relazione di stima elaborata dal Geom. Giovanni PRAMMA (con riferimento al valore del Compendio immobiliare) e del Parere *pro veritate* redatto dall’Avv. CANEPA (con riferimento ai giudizi pendenti avanti la Sezione imprese), avendo altresì acquisito informazioni e riscontri sull’assuntore INVESTIMENTI INDUSTRIALI ITALIA 01 S.R.L., in ordine sia alla solvibilità economica e finanziaria (per la verifica sulla capacità di assicurare il regolare pagamento dei creditori secondo quanto indicato nel piano concordatario), sia con riferimento alla normativa antiriciclaggio per quanto concerne l’individuazione del titolare effettivo;

- è attestata la convenienza del trattamento proposto rispetto all’alternativa liquidatoria (Relazione del Professionista indipendente, § 6), anche con riferimento alla convenienza del trattamento proposto nella transazione fiscale (Relazione del Professionista indipendente, § 7) e tale convenienza è stata, altresì ribadita dal Commissario giudiziale (Relazione particolareggiata, § 4).

3. Va, infine, confermato il giudizio positivo sulla corretta formazione delle classi (art. 112, co. 1, lett. d), c.c.i.i.) e sulla non alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione e sulla parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe (art. 112, co. 1, lett. e), c.c.i.i.), con particolare riguardo alle previsioni di cui all’art. 85 c.c.i.i., in quanto la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse; nel caso di specie, per tutti i creditori diversi da VITRUVIAN e dai prestatori di lavoro subordinato opera la c.d. *Relative Priority Rule*, in quanto soddisfatti, secondo la percentuale minima del 20%, sul c.d. *valore eccedente il valore di liquidazione*, già a disposizione in quanto versato sull’*escrow account* e che per il trattamento dei crediti aventi natura tributaria è stata istituita apposita classe, oltre ad essere stata avviata la transazione fiscale di cui all’art. 88 c.c.i.i. (doc. 11 Proposta e Piano).

4. Con riferimento all’esito delle votazioni (art. 112, co. 1, lett. b), c.c.i.i.), la proposta di concordato è stata approvata dai creditori con le maggioranze di cui all’art. 109 c.c.i.i., in quanto, come anche chiarito dal Commissario con la Relazione di cui all’art. 110, co. 1, c.c.i.i. e rappresentato nel decreto di comparizione delle parti, sono pervenuti voti favorevoli per complessivi euro 5.266.182,28 (pari al 75% del totale ammesso al voto), voti contrari per complessivi euro 18.850,00 (pari al 0,27% del totale ammesso al voto), mentre i creditori che non hanno espresso il voto risultano essere per complessivi euro 1.736.086,30 (pari al 24,73% del totale ammesso al voto), con il raggiungimento delle maggioranze in tre delle quattro classi formate.





5. Non sono, in seguito, emersi elementi concreti che escludano la fattibilità del piano definitivo ed anzi, *rebus sic stantibus*, vi sono ragionevoli prospettive di soddisfacimento dei creditori comunque in linea quantomeno con la percentuale “garantita”, tenuto conto che i creditori dissenzienti, pur regolarmente notiziati della fissazione dell’udienza, non hanno proposto opposizioni e che non sono emersi nel corso della procedura gli atti in frode contemplati dall’art. 106 c.c.i.i.

6. La domanda di omologa può, pertanto, trovare accoglimento, con conferma del Dott. Alessio BIANCHI nella sua qualità di Commissario giudiziale.

7. Poiché il concordato contempla l’intervento di un assuntore che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici della ricorrente e di tutti i suoi beni, non ricorrono le condizioni previste dall’art. 114 c.c.i.i. per la nomina del Liquidatore e del Comitato dei creditori per assistere alla liquidazione.

8. Va, anzi, chiarito che con l’omologazione della proposta di concordato che preveda l’attribuzione delle attività ad un assuntore trova applicazione il principio, già espresso dalla S.C. in tema di concordato fallimentare, secondo cui “*il trasferimento dei beni all’assuntore del concordato trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione*” (Cass. 15 marzo 2013, n. 6643; Cass. 1° Marzo 2010, n. 4863; Cass. 4 Settembre 2002, n. 12862); principio, reso nella vigenza del vecchio rito, è stato ribadito anche nel nuovo, dalla successiva giurisprudenza di legittimità che trattando della tassazione ha precisato che “*in tema d’imposta di registro, il decreto di omologa del concordato [fallimentare] con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari*” (Cass, 12 febbraio 2018, n. 3286).

8.1. Poiché nella vigenza del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza vi è continuità giuridica con riferimento agli effetti dell’omologazione di una proposta di concordato con assuntore, tanto nel caso in cui la proposta avvenga *nella* liquidazione giudiziale (artt. 240 ss. c.c.i.i.), quanto in quella, come nel caso di spese, in cui avvenga *in via preventiva* quale modalità di risanamento della crisi d’impresa o dell’insolvenza (art. 84, co. 1, c.c.i.i.), va, pertanto, dato atto che la presente sentenza costituisce titolo per la trascrizione nei Pubblici registri a favore dell’assuntore INVESTIMENTI INDUSTRIALI ITALIA 01 S.R.L. dei seguenti beni facenti parte del patrimonio della ricorrente:

- *Compendio immobiliare*, sito per una piccola parte (verso nord) nel territorio del Comune di Turate (CO), e per la più ampia residua porzione (verso sud) nel territorio del Comune di Gerenzano (VA), censito, pertanto, al Catasto FABBRICATI del Comune di Turate al **foglio 13 mappale 1449 subalterno 703** e al Catasto TERRENI del Comune di Turate al **mappale 1449** (ente urbano Ha= 00.36.40) e al Catasto FABBRICATI del Comune di Gerenzano al **foglio 2, mappale 47, subalterno 501** e al Catasto TERRENI del Comune di Gerenzano al **mappale 47** (ente Urbano Ha= 00.80.60), **mappale 35** (seminativo arboreo classe 2 Ha= 00.31.00) e **mappale 2385** (seminativo arboreo classe 2 Ha= 00.31.00).

- *Beni mobili registrati*:

- Autocarro *Fiat Doblò* targato **CX253YZ**, immatricolato il 01/03/2006;
- Autocarro *Ford Transit* targato **CE079GB**, immatricolato il 19/12/2002;
- Autocarro *Peugeot Partner* targato **EZ967TB**, immatricolato il 25/05/2015;
- Autocarro *Renault Master* targato **CT948YG**, immatricolato il 21/03/2005;
- Autovettura *Volvo V50* targata **EN549VJ**, immatricolata il 28/11/2012;
- Autovettura *Volkswagen Passat* targata **EJ227RB**, immatricolata il 25/07/2011

- *Brevetti*:





- **Brevetto Europeo n. 1595018** depositato in data 17 febbraio 2004 recante “Dispositivo per la formazione di falde di tessuto di una macchina per il trattamento di tessuti”, convalidato in Italia, Olanda, Spagna e Austria;

- **Brevetto Italiano n. 1424406** depositato in data 21 maggio 2014 recante “Macchina per il trattamento di tessuti stampati in falde”;

- **Brevetto Italiano n. 1424407** depositato in data 21 maggio 2014 recante “Macchina per il trattamento di tessuti stampati in falde” e relativa domanda di brevetto Europeo n. EP191633429;

- **Brevetto Italiano n. 102016000083741** depositato in data 9 agosto 2016 recante “Macchina da stampa digitale”;

- **Brevetto Italiano n. 102016000069773** depositato in data 5 luglio 2016 recante “Macchina da stampa” e relativo Brevetto Europeo n. 3481639 convalidato in Italia, Austria, Germania, Portogallo e altresì depositato in Taiwan e Stati Uniti;

- **Brevetto Italiano n. 102017000006181** depositato in data 22 luglio 2017 recante “Macchina per il trattamento di tessuti stampati in falde”; priorità fondante anche la domanda di Brevetto Europeo n. EP 187045992 e la domanda relativo al territorio di Taiwan depositata in data 22 gennaio 2018;

- **Brevetto Italiano n. 102017000051827** depositato in data 12 maggio 2017 recante “Macchina per il trattamento di tessuti stampati in falde” e relativa domanda di brevetto europeo n. EP187287495;

- **Brevetto Italiano n. 102021000014963** depositato in data 8 giugno 2021 dal titolo “Macchina per il trattamento di tessuti stampati in falde comprendente un sistema per il controllo del vapore”.

- **Marchi:**

- **Marchio nazionale italiano “ARIOLP”** depositato in data 19/01/1973 e registrato in data 01/03/1973 con numero 268180, successivamente rinnovato (prossima scadenza 19/01/2033) per i prodotti contenuti nella classe di Nizza n. 7;

- **Marchio dell’Unione Europea “ARIOLP”** depositato in data 30/01/2003 con numero 3034048 e registrato in data 25/08/2004, successivamente rinnovato (prossima scadenza 30/01/2033) per i prodotti contenuti nella classe di Nizza n. 7 e 37;

- **Marchio nazionale di Hong Kong “ARIOLP”** depositato in data 07/08/2007 e registrato in data 16/01/2008 con numero 300929782, per la classe n. 07, regolarmente rinnovato (con prossima scadenza il 06/08/2027);

- **Marchio nazionale di Taiwan “ARIOLP”** depositato in data 14/08/2007 e registrato il 16/08/2008 con numero 1323324, per la classe n. 07, regolarmente rinnovato (con prossima scadenza il 15/08/2028);

- **Marchio nazionale italiano “MINIVAPO”** depositato in data 14/10/1985 e registrato il 22/09/1986 con numero 447281 per la classe 07, regolarmente rinnovato (con prossima scadenza il 14/10/2025);

- **Marchio nazionale italiano “VAPOMINI”** depositato il 14/10/1985 e registrato il 22/09/1986 con numero 447280 per la classe 07, regolarmente rinnovato (con prossima scadenza il 14/10/2025);

- **Marchio nazionale di Taiwan “MUZZI”** depositato in data 08/07/2013 e registrato in data 01/05/2014 con numero 1639566 per la classe 07, regolarmente rinnovato.

9. L’omologazione degli accordi di ristrutturazione comporta l’improcedibilità delle domande di Liquidazione giudiziale proposte nel medesimo procedimento unitario, sulle quali si provvede con separato decreto.

10. La presente sentenza è immediatamente produttiva di effetti a far data dalla sua pubblicazione, non occorrendo attendere il decorso del termine per il reclamo o l’esaurimento delle impugnazioni. Per i terzi gli effetti si realizzano dall’iscrizione nel Registro delle





imprese (art. 48, co. 5, c.c.i.i.), sicché laddove, come nel caso di specie, la proposta preveda termini per il pagamento dei creditori a partire dalla data di definitività della sentenza, essa deve essere intesa per le parti decorso il termine di trenta giorni dalla data comunicazione di Cancelleria e per i terzi decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel Registro delle imprese (art. 51, co. 3, c.c.i.i.), senza che sia stato proposto reclamo alla Corte d'appello.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 48, co. 3, c.c.i.i. e l'art. 112 c.c.i.i.,

**OMOLOGA** la proposta di concordato preventivo depositato dalla ARIOLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, [05757800965].

**CONFERMA** il Dott. Alessio BIANCHI nella qualità di Commissario giudiziale.

Visto l'art. 45 c.c.i.i.,

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata alla parte ricorrente, al Commissario giudiziale ed al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

La presente sentenza è titolo per la trascrizione nei RR.II., al PRA, all'UIBM e alla CCIAA.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2024.

Il Giudice Relatore ed Estensore  
*Dott. Milton D'Ambra*

Il Presidente  
*Dott. Marco Giovanni Lualdi*

